

**BOZZE DI STAMPA**

**5 dicembre 2018**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche  
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo (920)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

#### **1.1**

MODENA, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

#### **1.2**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

#### **1.3**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Sopprimere l'articolo.*

\_\_\_\_\_

## 1.5

DAMIANI, RONZULLI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali».*

---

## 1.6

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al capoverso «Art. 60-bis», numero 2), sostituire le parole: «previa intesa» con: «previo accordo»;*
  - b) *al capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il numero 5);*
  - c) *sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».*
- 

## 1.7

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «è approvato» inserire le seguenti: «, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;*
  - b) *dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*  
*«c-bis) le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni».*
-

## **1.8**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 2, sopprimere lettera a);*
- b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. In ogni caso rimangono di competenza dell'Ispettorato di cui all'articolo 60, comma tutte le azioni dirette a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento».*

---

## **1.9**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

## **1.10**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la seguente: «supportare».*

---

## **1.11**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: «garantire» con la seguente: «sostenere».*

---

## **1.14**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis», sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 60-ter».*

---

### **1.15**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 60-bis.», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Per le Regioni, gli enti strumentali regionali e gli enti del SSR, le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo sono svolte sulla base di procedure individuate d'intesa tra il Ministero della pubblica amministrazione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito del principio di leale collaborazione ed allo scopo di contribuire al miglioramento dei livelli di efficienza nell'erogazione di servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6».*

---

### **1.300**

MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **1.19 (testo 2)**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di semplificazione dei controlli sulle amministrazioni territoriali. I decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) ridefinire e semplificare le funzioni ispettive del SIFIP del Ministero dell'economia e finanze, che interviene per la valutazione e verifica sui contratti integrativi e più in generale sull'economicità e regolarità amministrativo-contabile della gestione, anche su iniziativa delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;*

*b)* razionalizzare le verifiche ispettive sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro, effettuate dall'ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica;

*c)* semplificare i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti;

*d)* ridefinire e semplificare i controlli sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni degli Enti in condizione di riequilibrio pluriennale o di dissesto, effettuati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, istituita presso il Ministero dell'interno.

*2-ter.* I decreti legislativi di cui al comma *2-bis* sono adottati su proposta del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

*2-quater.* Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al *2-bis*, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

---

## **Art. 2**

### **2.1**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **2.2**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Sostituire l'**articolo**, con il seguente:*

#### **«Art. 2.**

*(Misure per la formazione e l'aggiornamento  
del personale della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di incentivare la formazione e l'aggiornamento del personale della pubblica amministrazione prevista dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle esigenze presentate.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 2.3

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano esclusivamente alle amministrazioni pubbliche che abbiano registrato mediamente negli ultimi tre anni un tasso di assenteismo del personale dipendente pari o superiore al 15 per cento dei giorni lavorativi».

---

### 2.4

MODENA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducono sistemi di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, seguendo il principio di gradualità e i fattori di rischio ambientali e territoriali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulle modalità di trattamento dei dati, sono individuate le modalità attuative del presente comma, nel rispetto dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell'articolo 2-*septies* del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003».

---

### 2.7

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MALPEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

## **2.6**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con esclusione», inserire le seguenti: «del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca.».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

## **2.8**

LAUS, PATRIARCA

*Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione dei dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto», inserire le seguenti: «, del personale della polizia locale».*

---

## **2.9**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola: «introducono», con le seguenti: «possono introdurre»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », con le seguenti: «Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.».*

---

### **2.300**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5,».*

---

### **2.10**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «di verifica biometrica dell'identità e» e la parola: «biometrici».*

---

### **2.11 (testo corretto)**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica dell'identità» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».*

---

### **2.12 (testo corretto)**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «sistemi di verifica biometrica dell'identità» sostituire la parola: «e», con la seguente: «o».*

---

### **2.16**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 1 dopo le parole: «attualmente in uso» inserire le seguenti: «pre-vio accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

### **2.15**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, BOLDRINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attualmente in uso» inserire le seguenti: «, previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

---

### **2.17**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove questi ultimi non risultino idonei rispetto agli scopi perseguiti».*

---

### **2.301**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01)».*

---

### **2.25**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:*

«Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in presenza di accordi di prossimità che ne escludono la necessità e che definiscono la valutazione dei dipendenti in base ai risultati raggiunti nello svolgimento dell'attività lavorativa».

---

### **2.18**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica*

amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, », *con le seguenti*: «Con fonti di tipo contrattuale da adottare ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni».

---

## **2.20**

PATRIARCA, LAUS

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «le modalità attuative del presente comma», *inserire le seguenti*: «, nonché le misure necessarie finalizzate a garantire controlli successivi al fine di evitare l'adozione di provvedimenti non legittimi».

---

## **2.21**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole*: «nel rispetto», *inserire le seguenti*: «del principio di proporzionalità previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (2000/C 364/01) e».

---

## **2.23**

MODENA

*Sopprimere il comma 2.*

---

## **2.302**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

### **2.303**

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».*

---

### **2.26**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 3, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi anche delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo»;*

*Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previo accordo in sede di Conferenza Unificata».*

---

### **2.27**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le pubbliche amministrazioni territoriali provvedono all'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche avvalendosi delle risorse previste nel fondo di cui al comma 5 del presente articolo».*

*Conseguentemente al comma 5, del medesimo articolo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata».*

---

### **2.28**

LAUS, PATRIARCA

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta escluso dall'applicazione del presente comma il personale di diritto pubblico di cui all'ar-*

articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quello della polizia locale».

---

## **2.29**

MODENA

*Sopprimere il comma 4.*

---

## **2.30**

PARENTE, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Per il personale docente ed educativo», con le seguenti: «Per il personale docente, educativo ed ATA».*

---

## **2.31**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 4, dopo la parola: «docente», inserire la seguente: «, ATA»*

---

## **2.32**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «sono stabilite», fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono demandate alla contrattazione collettiva».*

---

## **2.33**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Al comma 4, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata e».*

---

### 2.34

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI

*Al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata».*

---

## Art. 3

### 3.5

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:*

«A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

### 3.8

DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non opera altresì con riferimento alle risorse stanziata a bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

### **3.10**

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### **3.11**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse de-

stinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

### **3.12**

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:*

«2-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

---

## **Art. 4**

### **4.1**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. L'assunzione di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato è preceduta dalla ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati».

---

### **4.3**

FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DAMIANI, RONZULLI, DE POLI

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,», inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

---

### **4.4**

ZANDA, PATRIARCA

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

---

### **4.5**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Al comma 1, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali».*

---

#### **4.9**

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».*

*Conseguentemente al comma 3, all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque in numero non superiore a quello del personale cessato».*

---

#### **4.14**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati"».*

---

#### **4.16**

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, RONZULLI, DE POLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Previa certificazione della sostenibilità finanziaria e del contenimento delle spese di personale al di sotto della media del triennio 2011-2013, gli enti locali possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La sostituzione di personale soggetto a cessazione potrà essere programmata nello stesso esercizio in cui si verifica la cessazione».*

---

#### **4.21**

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente*

alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati."».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 4, aggiungere le seguenti parole: «e nel comparto "Istruzione e Ricerca"».*

---

#### **4.26**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, RIZZOTTI, DE POLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «il piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001», con le seguenti: «programmi di riorganizzazione dei fabbisogni e qualifiche professionali».*

---

#### **4.29**

DAMIANI, RONZULLI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001».*

---

#### **4.30**

TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «dell'80 per cento», con le seguenti: «del 60 per cento».*

---

#### **4.31**

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale pari al 50 per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

#### 4.32

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

#### 4.33

PATRIARCA, LAUS

*Al comma 4, lettera b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il 50 per cento delle assunzioni di cui alla presente lettera è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

#### 4.37

MODENA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».*

---

#### 4.38

BERARDI, FLORIS, TOFFANIN

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».*

---

#### 4.39

IANNONE, BERTACCO

*Al comma 6 aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra».*

---

#### 4.43

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

#### 4.45

IANNONE, BERTACCO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

---

#### 4.44

BERTACCO, IANNONE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 31 dicembre 2019».

---

#### 4.46

PATRIARCA, LAUS

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. A decorrere dal 1° settembre 2019, per i dirigenti scolastici sono versate nel Fondo unico nazionale di cui all'articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del 1° marzo 2002 le quote di retribuzione individuale di anzianità dei Dirigenti Scolastici cessati dal servizio tra il 31 agosto 2012 e il 31 agosto 2018.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *7-bis*, valutati nel limite massimo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **4.47**

MASINI, MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN, RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, DE POLI

*Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*7-bis.* Per le finalità di cui al comma 4, lettera *a*), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

#### **4.48**

ZANDA, PATRIARCA

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Per le finalità di cui al comma 4, lettera *a*), l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma *5-ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G4.100**

PARENTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920),

premesso che:

l'articolo 4 prevede «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

in merito alla politica degli organici un discorso a parte va fatto per i precari della Giustizia partendo da un dato: l'amministrazione giudiziaria periodicamente e da sempre si è avvalsa del contributo di personale cosiddetto precario che storicamente ha rappresentato un serbatoio cui gli uffici giudiziari e la stessa amministrazione centrale hanno attinto per fronteggiare momenti tipici di carenza di personale come quello attuale;

considerato che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera *c*), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori;

dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare su una platea di 1.502 soggetti quelli da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio. Una parte dei tirocinanti sono stati quindi selezionati per il Ministero e un'altra parte con le Regioni;

i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nel limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-*octies* introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);

tenuto conto che:

attualmente i precari in servizio negli uffici giudiziari sono circa 850 unità impegnati nell'ufficio per il processo e circa 1200 unità che lavorano negli uffici giudiziari sulla base delle convenzioni stipulate dalle Regioni con le Corti di appello;

la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge;

i precari costituiscono innanzitutto una risorsa poi una opportunità per rinforzare nell'immediato l'esangue organico degli uffici giudiziari;

impegna il Governo a:

prevedere, attraverso atti di propria competenza, misure volte a stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.

---

## EMENDAMENTI

### 4.0.7

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Proroga contratti personale Istituti e luoghi di cultura)*

1. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni di stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 4.0.12

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Differimento entrata in vigore del Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107)*

1. Il decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-

tuzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entra in vigore il 1° gennaio 2020».

---

#### **4.0.14**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Tutela della genitorialità del personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni)*

1. A tutela e sostegno della genitorialità, al personale di ruolo dipendente dalle pubbliche amministrazioni con figli con invalidità riconosciuta al 100 per cento e con disabilità di cui all'articolo 33, comma 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuto come criterio di priorità l'assegnazione della sede di servizio nel comune di residenza del figlio, in soprannumero o in posizione di comando».

---

#### **4.0.15**

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Responsabilità dirigenziale nelle istituzioni scolastiche)*

1. Al comma 1, dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lettera j), il capoverso 9-*quater* è abrogato».

---

#### **4.0.17**

MALLEGNI, FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale,

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quelli non sottoposti al rispetto del patto di stabilità».

---

## Art. 5

### 5.0.4

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI, DAMIANI, DE POLI, RONZULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Nuove disposizioni in materia di buoni pasto)*

1. All'articolo 5 del "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, lettera *d)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi";

*b)* al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: "o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2"».

---